

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Prot. n	Iseo,

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore "**GIACOMO ANTONIETTI**" di seguito denominato "**soggetto promotore**", con sede in Via Paolo VI n. 3 – 25049 - Iseo (BS), codice fiscale 98007620176, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Giacomo Bersini nato a Brescia il 18/05/1960

in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.

F

di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in , codice fiscale/P I.V.A. rappresentato da nato a il .

PREMESSO CHE:

- ➤ la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'apprendimento in ambiti informali, dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- detti tirocini curricolari sono attuati sulla base e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ➤ la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ➤ ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ➤ ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte **integrante** dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso Dlgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
- durante i percorsi studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio





2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL]

- ▶ l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenne" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
- ▶ in base alle indicazioni contenute nella Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48, art. 17 e 18, la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche; inoltre i soggetti ospitanti devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi qualora tenuti a redigerlo con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione. Se il soggetto ospitante non è obbligato dalla normativa nazionale a redigere un DVR deve in ogni caso compilare un documento sostitutivo che contenga le informazioni richieste dall'art.48 della L. 85/2023, da allegare alla presente Convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

- 1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, presso la/le sua/e sede/i operativa/e allievi in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati "tirocinanti" per lo svolgimento di un Tirocinio formativo curricolare volto al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2, e delle competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO). Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell'indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.
 - L'elenco complessivo degli studenti accolti nell'a.s. 2023-24 presso il soggetto ospitante è riportato in specifico allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.
- 2. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- 3. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- 4. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale.
- 5. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale





6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dai tutor dei due soggetti coinvolti, dal tirocinante e dai genitori nel caso di tirocinante minorenne.
- 2. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- 3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
- 4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione.
- 2. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale):
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno:
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse. in particolare in materia di salute e sicurezza dello studente e di controllo della loro coerenza con gli obiettivi di apprendimento programmati;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente:
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto:
 - g) informa il Dirigente Scolastico ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
 - h) fornisce informazioni al Dirigente Scolastico per la redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella





collaborazione.

- 3. Il tutor formativo esterno nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali -svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO:
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/gli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
- 4. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente:
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un *report* sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che:

- a. ogni tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b. ogni tirocinante deve svolgere <u>mansioni coerenti con le competenze da sviluppare</u> indicate nel Progetto formativo individuale [competenze trasversali e specifiche di indirizzo], ed in ogni caso <u>non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale</u>;
- c. ogni tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l'attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.Lgs 81/08, dell'Accordo Stato Regioni del





- 21.12.2011 e dell' < Accordo tecnico Provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività dei PCTO, per tirocini formativi, per iniziative di orientamento > sottoscritto nell'a.s. 2023-24;
- d. ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni...];
- e. ogni tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- 2. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

- 1. Il tirocinante è assicurato:
 - a. presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato [DPR 1124/65, artt 127 e 190 nei limiti ed alle condizioni previsti per il solo a.s. 2023-24 dalla legge n° 85 del 3 luglio 2023, di conversione del DL n°48 del 4 maggio 2023 e dalla successiva circolare INAIL n° 45 del 26 ottobre 2023].
 - b. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da Benacquista Assicurazioni - agenzia 720 Latina - posizione nº 15918/24138/MCAT.
- 2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008
 - il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio /PCTO;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente da art. 20 d.lgs. 81/2008.
 - b. il soggetto ospitante si impegna a:
 - garantire allo studente /agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative al contesto specifico ed una formazione ed assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
 - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/ beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della





formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente /agli
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- ottemperare alle norme sulla privacy.
- 2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall' <Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011> ed in particolare in applicazione dall'Accordo tecnico provinciale citato all'art. 4, comma c) della presente Convenzione:
 - formazione generale: erogazione a carico del "soggetto promotore" [almeno 4
 - formazione specifica: erogazione a carico del "soggetto promotore" [almeno 12
 - il soggetto ospitante s'impegna in ogni caso ad integrare ulteriormente la formazione in base ai rischi indicati nel proprio DVR e/o connessi alle mansioni svolte dal tirocinante, procedendo poi alla contestualizzazione delle attività che saranno svolte in azienda e sul rischio intrinseco aziendale.
 - b. In merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria per gli studenti impegnati in tirocini curricolari esterni (PCTO), il soggetto ospitante dichiara che i tirocinanti a lui affidati non saranno di norma adibiti a lavori che la richiedano. Il soggetto ospitante dichiara altresì di rispettare ed applicare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.
 - c. Qualora la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. 81/2008, risultasse dovuta in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale o con riferimento ai rischi connessi alle mansioni svolte dal tirocinante, il soggetto promotore - in accordo con il soggetto ospitante - provvederà a tutti gli adempimenti necessari, nel rispetto della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori tirocinanti sul luogo di lavoro. Le spese dell'eventuale "Sorveglianza sanitaria sono a carico della famiglia.
 - d. Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.
 - 3. Il soggetto ospitante è tenuto alla compilazione del documento "Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi" (o del documento sostitutivo del DVR nel caso in cui il soggetto ospitante non sia tenuto a redigerlo), con un'apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti







in PCTO; il documento è allegato alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48).

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- 1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione dei tirocini (indicata nel c.1 dell'art. 1 della Convenzione stessa), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
- 2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante o, ancora, affidi al tirocinante mansioni a rischio rilevante.
- 3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

Iseo, lì data

Il soggetto promotore	I.I.S. G. ANTONIETTI Prof. Giacomo Bersini	
Il soggetto ospitante		





Pagina 7 di 7